

Codice A1604A

D.D. 18 settembre 2018, n. 339

Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “Balma 2 nuovo”, ubicato nel Comune di Roure (TO).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Roure (TO), con nota in data 30 maggio 2018, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 121/2018 del 30 maggio 2018 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “*Balma 2 nuovo*”, ubicato nella particella catastale n. 306 del foglio di mappa n. 36, censito al C.T. del medesimo Comune di Roure.

Precedentemente, l’Ente di Governo dell’Ambito n. 3, nel merito dell’istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 19 aprile 2018, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Roure (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*” con nota del 20 dicembre 2016, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

Il pozzo *Balma 2 nuovo* si inserisce in un’area caratterizzata da opere di captazione già esistenti in Comune di Roure, pozzi denominati “*Balma 1*”, “*Balma 2*” e “*Balma 3*”, posti in sponda sinistra del torrente Chisone e che costituiscono la principale fonte di approvvigionamento per la rete acquedottistica a servizio di alcuni comuni della Val Chisone e del Comune di Pinerolo. L’area di salvaguardia dei pozzi *Balma 1*, *Balma 2* e *Balma 3* era già stata ridefinita in conformità ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii. e successivamente approvata con la determinazione n. 51 dell’8 marzo 2007.

Tuttavia, in seguito alla richiesta di definire l’area di salvaguardia del pozzo *Balma 2 nuovo*, il Proponente ha ritenuto opportuno ridelimitare la perimetrazione dell’area di salvaguardia anche dei pozzi *Balma 1*, *Balma 2* e *Balma 3*, data la vicinanza reciproca tra le captazioni.

Il *Settore Tutela delle Acque* della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio della Regione Piemonte, divenuto competente alla materia a far data dal 3 agosto 2015 a seguito della riorganizzazione dell’Ente, ha valutato positivamente la scelta del Proponente, ritenendola condivisibile.

Il pozzo *Balma 2 nuovo* è situato a valle della frazione Balma, ad una quota di circa 870 metri circa s.l.m., in sponda destra del torrente Chisone. Realizzato nel 2009, profondo 65,50 metri dal piano-campagna e con una portata di esercizio di 55,0 l/s, filtra tra -25,00 e -41,00 metri, tra -47,00 e -49,00 metri, tra -53,00 e -59,00 metri e tra -63,00 e -65,00 metri; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sopra della base dell’acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La presenza di aree destinate ad attività industriali (centrale elettrica ed edificio ENEL), nonché di servizio, di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

L'idrogeologia di quest'area è fortemente influenzata dall'andamento morfologico e dall'assetto plano-altimetrico del settore di fondovalle intravallivo; le isofreatiche presentano un andamento circa ortogonale all'asse vallivo. La superficie della falda freatica si attesta localmente ad una profondità dell'ordine di circa 14 metri dal piano-campagna, con direzione di deflusso circa NordOvest-SudEst, con il torrente Chisone che funge prevalentemente da asse alimentante della falda superficiale. L'assenza di un acquifero omogeneo ed isotropo o sufficientemente assimilabile ad esso, come accade nelle aree di pianura, non consente di utilizzare un modello di analisi semi-analitico. I depositi di fondovalle all'interno dei quali sono realizzati i pozzi Balma sono caratterizzati da una falda con caratteristiche di disomogeneità e di anisotropia; questa elevata variabilità non è schematizzabile con un modello di tipo analitico ed anche l'adozione di un codice di calcolo presenta notevoli approssimazioni. Un aspetto determinante nella definizione dell'area di salvaguardia è inoltre rivestito dall'azione del torrente Chisone, in grado di veicolare eventuali sostanze inquinanti con elevata velocità. Considerando la breve distanza delle captazioni dal corso del Chisone, si ha che una sostanza inquinante veicolata all'interno dell'alveo è in grado di raggiungere i pozzi potabili in un intervallo di tempo molto breve, decisamente inferiore rispetto al tempo di sicurezza di 60 giorni relativo al limite della zona di rispetto ristretta.

Sulla base delle suddette considerazioni, l'area di salvaguardia dei pozzi *Balma 1*, *Balma 2* e *Balma 3*, approvata con la determinazione n. 51 dell'8 marzo 2007, prevedeva un'unica zona di rispetto, da considerarsi come zona di rispetto ristretta, delimitata sulla base di un criterio misto di tipo cronologico/idrogeologico.

Sulla base del criterio cronologico, il limite era stato individuato considerando lo spazio percorso da una particella d'acqua in un tempo di sicurezza di 60 giorni; il criterio idrogeologico, invece, aveva permesso di sottoporre a vincolo i soli depositi di fondovalle e parte del conoide dell'affluente di destra del torrente Chisone, escludendo il substrato roccioso e le coperture quaternarie affioranti lungo i versanti vallivi, caratterizzati da una circolazione idrica sotterranea trascurabile. Verso monte, pertanto, lungo l'asse vallivo, è presente una zona di rispetto con estensione pari a circa 780 metri dal pozzo *Balma 3* mentre verso valle è stato invece inserito, mediante un criterio geometrico, una zona di rispetto di 200 metri dal punto di captazione posto più a valle (*Balma 1*).

In fase di stesura della relazione finale relativa al pozzo *Balma 2 nuovo*, è stata pertanto elaborata una proposta di delimitazione dell'area di salvaguardia dei pozzi Balma, comprensiva del nuovo pozzo realizzato. Tale perimetrazione ha parzialmente rivisto l'estensione della zona di rispetto ristretta verso valle, anche sulla base dei nuovi dati idrogeologici ottenuti dalla prova di pompaggio a portata costante eseguita nel pozzo *Balma 2 nuovo*.

L'iniziale configurazione dell'area di salvaguardia risulta quindi tuttora valida in quanto non sono subentrate modifiche dei valori di portata di esercizio dei pozzi *Balma 1*, *Balma 2* e *Balma 3*.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno a ciascun pozzo;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutti e quattro i pozzi, di forma sub-ellittica, estesa per circa 800 metri a monte delle captazioni altimetricamente più basse (*Balma 1* e *Balma 2 nuovo*) lungo l'asta del torrente Chisone, inglobante i soli depositi di fondovalle e parte dei conoidi

degli affluenti di destra e di sinistra del torrente, escludendo il substrato roccioso e le coperture quaternarie affioranti lungo i versanti vallivi, caratterizzati da una circolazione idrica sotterranea trascurabile.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 4 – Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 3 marzo 2017, ha condiviso l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente, considerando adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii., la proposta di definizione presentata, che ha parzialmente rivisto l'estensione di quella approvata con la determinazione n. 51 dell'8 marzo 2007 e che include il pozzo *Balma 2 nuovo*.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha tuttavia espresso alcune considerazioni sugli elaborati tecnici, con particolare riguardo ai centri di rischio che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta – centrale elettrica ENEL, pozzo "Idropadana" (in disuso), edificio non allacciato alla pubblica fognatura, edificio ENEL, tratto di viabilità principale e di rete fognaria – formulando le seguenti osservazioni:

- il torrente Chisone, che scorre all'interno della zona di rispetto ristretta, deve essere considerato a tutti gli effetti un centro di rischio, dal momento che può costituire una potenziale fonte di pericolo in caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti all'interno della rete idrografica; vista l'elevata vulnerabilità e conducibilità idraulica dell'acquifero captato, nonché la connessione idraulica con il torrente Chisone, per limitare le condizioni di rischio sarebbe utile dotare i pozzi di un sistema di monitoraggio periodico costituito da più punti, sia di tipo periodico che continuo, questi ultimi collegati ad un sistema di allertamento e di esclusione automatica delle captazioni dalla rete di distribuzione in caso di alterazione dei parametri spia adottati;
- dovrà essere verificato che i tratti esistenti di viabilità ricadenti all'interno della zona di rispetto ristretta siano dotati di sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo;
- essendo presenti terreni destinati ad uso agricolo, nella zona di rispetto ristretta individuata, le pratiche agricole quali spandimenti di concimi, fertilizzanti o pesticidi dovranno essere effettuate seguendo le indicazioni di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea; è pertanto necessario regolamentare l'utilizzo dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari tramite il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; qualora non venga concordato il Piano suddetto con chi detiene il titolo d'uso dei terreni ricadenti in area di salvaguardia non si potranno utilizzare fertilizzanti e fitosanitari come previsto nell'articolo 6 del r.r. 15/R/2006;
- occorre verificare l'eventuale utilizzo dei terreni come pascoli e la presenza di stabulazione di bestiame, in particolare nella stagione estiva, e prevedere, nel caso, misure per la loro messa in sicurezza;
- dovranno essere verificate le condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; i collettori fognari non devono essere in alcun modo causa di dispersione di liquami e pertanto nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto o

nel caso di interventi di manutenzione straordinaria si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia;

- dovrà essere collettata dalla rete fognaria l'eventuale scarico delle acque reflue dell'edificio ad uso residenziale esistente ricadente all'interno della zona di rispetto ristretta;
- dovrà essere garantito che le zone di tutela assoluta dei pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, abbiano un'estensione di almeno 10 metri di raggio, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- è vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6 del regolamento 15/R del 2006 all'interno della zona di rispetto ristretta così come ridefinita; nell'eventualità sia necessario realizzare nuovi interventi edificatori, nuova viabilità o modifiche di tracciato di quella esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dal medesimo regolamento regionale 15/R/2006.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Pinerolo, valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 11 gennaio 2018, ha evidenziato che per il pozzo quattro ACEA Roure è stato rilasciato certificato di potabilità nel 2014 e l'acqua è stata campionata negli anni successivi risultando conforme sia dal punto di vista chimico, sia dal punto di vista microbiologico.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende il Piano di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei prodotti Fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Dal Piano emerge che, dalle analisi dei profili pedologici realizzati sui suoli della zona di rispetto ristretta ed allargata, gli stessi ricadono nella Classe 1, in quanto si è in presenza di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alta e di capacità protettiva dell'acquifero bassa o moderatamente bassa; tale valutazione definisce come massima la suscettibilità al rischio di contaminazione della risorsa e tale peculiarità del suolo dovrà costituire il riferimento tecnico cui fare riferimento per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole. I terreni appartenenti alla classe di vulnerabilità elevata sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi a una attenta gestione della tecnica colturale differenziata tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Nell'areale interessato risulta essere prevalente la presenza di bosco caratterizzato da fagete, querceti di rovere, pini silvestri, aceri e frassini e solo poco più del 10 % è occupato da terreni destinati ad attività agricole tra prati, pascoli e seminativi.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" é, inoltre, vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25, in data 21 giugno 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i pozzi potabili denominati *Balma 2 nuovo, Balma 1, Balma 2 e Balma 3*, ubicati nel Comune di Roure (TO), sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- la presenza di aree destinate ad attività industriali (centrale elettrica ed edificio ENEL), nonché di servizio, di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta e il cui tracciato è posto in gran parte in corrispondenza della sede stradale della S.S. n. 23 al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della S.S. n. 23 ricadente all'interno della zona di rispetto ristretta procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta – eventuali scarichi di acque reflue non collettati – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima.

Dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo "*Balma 2 nuovo*", sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia del pozzo "*Balma 2 nuovo*" potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 51 dell'8 marzo 2007, agli atti presso l'archivio della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio della Regione Piemonte, con la quale era stata approvata la definizione dell'area di salvaguardia di pozzi potabili – *Balma 1, Balma 2 e Balma 3* – ubicati nella frazione Balma nel Comune di Roure (TO), in conformità ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii. e trasmessa, per i relativi adempimenti, al Comune di Roure nel cui territorio ricade l'area di salvaguardia per recepirla nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", alla Società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., alla Provincia di Torino – Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento provinciale di Torino, all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo ed alle Direzioni regionali Pianificazione e Gestione Urbanistica ed Economia Montana e Foreste;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 3 marzo 2017 – prot. n. 18306;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Pinerolo – in data 11 gennaio 2018 – prot. n. 0002860;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – "*Torinese*" n. 121/2018, in data 30 maggio 2018, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – "*Torinese*", in data 30 maggio 2018 – prot. n. 0001787, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) Di sostituire, per i motivi citati in premessa, la planimetria “*Proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia dei pozzi potabili nel comune di Roure frazione Balma (TO), aggiornamento luglio 2006, in scala 1:1500*”, allegata alla determinazione n. 61 del 16 marzo 2007 quale parte integrante e sostanziale, con il presente atto.
- b) L’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “*Balma 2 nuovo*”, ubicato nel Comune di Roure (TO), è definita come risulta nell’elaborato “*Tavola 4 – Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all’originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- c) La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera b) del presente provvedimento è stata dimensionata utilizzando un criterio misto di tipo cronologico/idrogeologico.
- d) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera b) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto ristretta.

Per quanto concerne le attività agricole che interessano l’area di salvaguardia pozzo “*Balma 2 nuovo*”, all’interno dell’area di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali e l’accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, mentre nell’area di rispetto allargata è possibile la stabulazione e il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg per ettaro.

Le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002, e l’azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Le concimazioni fosfatiche e potassiche dovranno apportare al terreno quantitativi, rispettivamente, di fosforo e di potassio pari ai prevedibili consumi delle colture senza mai superare le dotazioni per il fosforo assimilabile di 25 parti per milione (p.p.m.) se valutate con il metodo Olsen, ovvero le 62,5 p.p.m. se valutate con il metodo Bray – Kurtz e per il potassio le 180 p.p.m..

Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008 ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Negli areali interessati è sempre vietata l’utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nell’area di salvaguardia è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

Nelle aree urbanizzate è vietato l’impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a “verde privato” ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

- e) Il Comune di Roure e la Città Metropolitana di Torino dovranno adottare tutti i necessari provvedimenti tecnici e amministrativi utili a salvaguardare il torrente Chisone nei pressi ed a monte delle captazioni, ed in particolare non rilasciare all’interno dell’area di rispetto ristretta

così come ridefinita ulteriori autorizzazioni allo scarico di reflui civili ed industriali nel medesimo torrente.

- f) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Roure (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assolute dei pozzi, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all’interno della zona di rispetto ristretta e il cui tracciato è posto in gran parte in corrispondenza della sede stradale della S.S. n. 23 al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell’eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d’ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;
 - dal momento che i quattro pozzi rientrano in un’area esondabile del torrente Chisone contraddistinta da elevata vulnerabilità intrinseca dell’acquifero interessato dalle captazioni, per limitare le condizioni di rischio si raccomanda di porre in essere:
 - appropriati sistemi per sopraelevare gli avanpozzi delle captazioni rispetto al piano-campagna al fine di evitare il rischio di danneggiamento delle opere in caso di allagamento dei terreni limitrofi; nel caso di allagamento dei pozzi la ripresa dell’erogazione dell’acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
 - un sistema di monitoraggio periodico costituito da più punti, sia di tipo periodico che continuo, questi ultimi collegati ad un sistema di allertamento e di esclusione automatica delle captazioni dalla rete di distribuzione in caso di alterazione di alcuni parametri spia da definirsi di concerto con ARPA Piemonte;
 - assoggettare il pozzo “Idropadana” in disuso agli adempimenti connessi alla cessazione del prelievo stabiliti dall’Allegato E del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. secondo le Linee guida emanate con determinazione n. 539 del 3 dicembre 2015 dalla Direzione Ambiente, Tutela e Governo del territorio della Regione Piemonte.
- g) A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Roure – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- h) A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Roure, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente

provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del fondovalle e di parte dei conoidi degli affluenti di destra e di sinistra del torrente Chisone nelle vicinanze dei pozzi ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della S.S. n. 23 ricadente all'interno della zona di rispetto ristretta procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta – eventuali scarichi di acque reflue non collettati – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori
Massimiliano Petricig
Fabio Robotti